

RISPOSTA

DEL

CARDINALE BELLARMINO

AD UNA LETTERA SENZA NOME DI AUTORE,

SOPRA IL BREVE DI CENSURE DALLA SANTITÀ PAOLO QUINTO PUBBLICATE CONTRO I SIGNORI VENEZIANI.

Questa nuova licenza di stampare libretti in Venezia senza nomi di autori, senza licenza del superiore Ecclesiastico, senza notare il tempo ed il luogo della stampa, è un segno manifesto che la disobbedienza va crescendo con evidente pericolo della fede. Perchè il sacro concilio generale Tridentino, non per altro ha ordinato nella sessione 4. che non si possano stampare libri de cose sacre senza nomi di autore ed approvati prima dall'ordinario, sotto pena di scomunica, e l'approvazione si vegga nel principio del libro, se non per chiudere la porta all'eresie, le quali per via di simili libretti sogliono introdursi nelle città e provincie. Ora chi vede, che oggi nel Veneziano non si stima più l'autorità del sacro concilio, nè la scomunica da esso minacciata, nè il pericolo dell'eresie, e che ogni giorno vengono fuori libretti pieni di errori, senza nome di chi li ha composti, senza nessuna approvazione: che può giudicare altro, se non che in breve sia quella città, senza accorgersene, per trovarsi infetta della peste dell'eresia, la quale non solo è pernicioso alle anime, alle quali toglie il fondamento della salute, ma anco è la perturbazione e rovina degli Stati. Ma giacchè io non posso a tanto male porgere più efficace rimedio, non lascerò di fare quel poco che posso, con refutare simili libretti quando mi vengano alle mani, sperando che altri più dotti di me faranno il medesimo, e dove non arriverà una risposta, arriverà l'altra, e con l'istesso spirito di santa carità procureremo l'aiuto de' nostri fratelli, pregando l'onnipotente Dio che con occhi di misericordia risguardi quelli che per giusto

Tom. VIII.

suo giudizio cominciano a mostrarsi di essere dati in senso reprobato.

Mi è venuto alle mani un libretto di uno, che si intitola dottore di teologia, e risponde o finge di rispondere ad un suo amico Sacerdote, dal quale era stato dimandato, se le censure pubblicate dal sommo Pontefice Paolo V. contro i signori Veneziani fossero valide o invalide, e se non ostante simili censure potesse nella sua chiesa celebrare le messe ed amministrare i Sacramenti come prima faceva. La risposta sua è, che le suddette censure sono invalide e nulle, e che senza scrupolo possono i Sacerdoti in Venezia, e nel resto dello Stato celebrare le messe ed i divini uffici ed amministrare i Sacramenti, come prima facevano. E per procedere teologicamente (come egli dice) riduce tutta questa materia ad otto proposizioni. Noi dunque proporremo fedelmente le sue proposizioni, ed a ciascheduna aggiungeremo la risposta e lasceremo che gli uomini giudiziosi considerino, se questo Teologo è dottore o seduttore: ed acciò non si possa lamentare che abbiamo tralasciato alcuna cosa, metteremo le sue parole.

PRIMA PROPOSIZIONE DELL'AUTORE.

La potestà che hanno i principi secolari, anzi l'istesso sommo Pontefice, come principe temporale di Stati e provincie che possiede è loro concessa immediatamente da Dio senza alcuna eccezione. Per intelligenza, e chiarezza di questa proposizione devesi avvertire, che de jure gentium è stato introdotto il dominio e

la servitù; il comandare del principe e l'obbedire del suddito in quattro modi, cioè per elezione, per eredità, per donazione o jure belli; in maniera che tutti quei principi che in uno di questi quattro modi sono mai stati o sono oggi collocati nel trono del principato, sono giusti e legittimi signori. Questi dico, hanno l'autorità da Dio di comandare, di far leggi, di eseguire il tributo, di giudicare, di gastigare i loro sudditi senza alcuna eccezione.

RISPOSTA.

Questa prima proposizione contiene due chiarissimi errori. Il primo è in quella parola *immediatamente*; il secondo in quella, *senza eccezione*. E per dire prima del secondo, che è più chiaro; se quella parola, *senza eccezione*, s'intenda senza eccezione di sudditi, è erronea, perchè sopra de' chierici non hanno potestà i principi secolari, essendo che sono esenti, almeno *De jure humano*, secondo tutti gli autori cattolici, sebbene come diremo appresso, sono esenti anco *De jure divino*. Se s'intende senza eccezione di potestà, è proposizione eretica, perchè non ci è potestà di alcuno principe cristiano che non s'ia sottoposta alla potestà del Vicario di Cristo in qualche modo: poichè il Vicario di Cristo è Pastore universale, e capo di tutti i cristiani o principi o privati che sianò. Se s'intenda senza eccezione de' negozi e casi, è proposizione similmente eretica, perchè secondo le sante Scritture e i sacri concilii, i negozi spirituali non sono sottoposti a' laici, ma solo agli Ecclesiastici, ed in questo sono concordi tutti i dottori, così Teologi, come canonisti. Ma veniamo alla parola *immediatamente*. Questa parola può intendersi in due modi; primo che i principi, in quanto superiori hanno immediatamente da Dio potestà di comandare a' loro sudditi, cioè che il commandamento dell'obbedienza sia immediatamente da Dio, e questo è vero e nessuno l'ha mai negato, essendo che non sarebbe superiore, se non potesse comandare, e non sarebbe suddito, se non fosse obbligato ad obbedire: e così comanda Dio nelle sacre Scritture, et l'insegna la ragione naturale che ogni suddito obbedisca al suo superiore. Secondo che i principi secolari abbiano da Dio immediatamente per sudditi questi o quei popoli, come per esempio il re cristianissimo i Francesi, il re cattolico gli Spagnuoli, la repubblica di Venezia i Vene-

ziani, e per conseguenza abbiano potestà sopra di tali popoli. E questo è falso manifestamente, e l'autore stesso di questo libretto è forzato dalle sue parole a confessarlo. Perchè dichiarando la sua proposizione dice, che in quattro modi s'acquistano i principati per elezione, per eredità, per donazione e *Jure Belli*, cioè per ragione di giusta guerra. E certo questi titoli non sono divini, ma umani, e se mediante questi titoli l'uomo acquista dominio, e potestà sopra di questi o di quei popoli, dunque non ha tal potestà da Dio immediatamente, ma mediante: la elezione, come l'imperatore et il re di Polonia, o mediante la successione ereditaria, come i re di Spagna et Francia, o mediante la donazione, come i principi feudatarii o mediante la giusta guerra, come già Goffredo ed altri signori acquistarono la Terra Santa. Onde chi dimandasse al re cristianissimo, con che ragione possiede la Francia, non direbbe *Jure divino*, ma per ragione di successione ereditaria; e chi dimandasse al doge di Venezia con che ragione ha il suo principato, non risponderebbe per ragione divina, ma per elezione umana. E questa è la differenza, fra il principato Ecclesiastico del Papa ed i principati secolari e politici: che il Papa non solo comanda a tutti i cristiani per quella ragione universale ordinata da Dio, che i superiori comandano ai sudditi: ma perchè ha da Dio immediatamente tutti i cristiani per sudditi; e sebbene il Papa si elegge da' cardinali, nondimeno non ha la potestà da' cardinali, ma da Dio, il quale disse a san Pietro ed in lui a' successori: *Pasce oves meas*. E questo si dimostra con una evidentissima ragione, perchè il Papa non può alienare dal suo primato Apostolico alcuna provincia, nè città, nè persona; nè è possibile che sia vero Papa e non sia superiore di tutti i cristiani; e questo perchè il titolo della sua potestà è divino. Ma i re, principi secolari possono perdere i loro sudditi o tutti o parte: e possono essi stessi alienare qualche città o provincia; sottoporla ad un altro principe, e così non avere più potestà sopra quella città o provincia, perchè il titolo della loro potestà non è divino, ma umano. Similmente nessuno può sminuire la potestà del sommo Pontefice, o sia il collegio de' cardinali, o il concilio generale, o l'istesso sommo Pontefice, perchè la potestà papale, essendo immediatamente da Dio non è sottoposta alla

volontà di creature. Il contrario vediamo ne' principati secolari, che spesso gli viene sminuita la potestà o da popoli o da principi superiori, e talvolta i principati monarchici diventano repubbliche libere: e per lo contrario le repubbliche libere diventano principati monarchici. Il che tutto avviene, perchè la potestà loro non è da Dio immediatamente, ma dagli uomini. E se i principi secolari non hanno potestà da Dio immediatamente sopra i laici, molto meno l'hanno sopra de' chierici, i quali sono esenti, come diremo appresso per ragione umana e divina. Dunque la proposizione vera sarà questa: i principi secolari non hanno potestà sopra de' laici loro sudditi da Dio immediatamente, ma mediante qualche giusto titolo umano, e sopra de' chierici abitanti ne' loro domini, non hanno potestà nè divina, nè umana.

AUTORE.

La dottrina non è mia, è dell'Apostolo san Paolo nell'epistola de' Romani nel cap. XIII. anzi è dello Spirito santo che con la bocca di lui parlò, e con la sua penna scrisse, le parole dell'Apostolo sono queste: Omnis anima potestatis sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo. Questo luogo esponendo S. Gio. Crisostomo dice: Fecit hoc Apostolus, ut ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse, ut politicas evertat, sed ut ad melius instituat, ostendens quod iste omnibus imperentur, et Monachis et Sacerdotibus, non solum saecularibus, id quod statim in initio declarat: Omnis anima potestatis sublimioribus subdita sit, etiam si Apostolus sit, etiam si Evangelista, etiam si Propheta, sive tandem quisquis fueris. Neque tamen pietatem subvertit ista subjectio.

RISPOSTA.

L'autorità di san Paolo al cap. XIII. della epistola a' Romani, parla della potestà in universale, ed insegna, che è divina ordinatione, che il suddito obbedisca al superiore: ma non insegna che il principe secolare abbia le tali o le tali persone per suddite per ragione divina immediatamente. Ed è verissimo che ogni potestà è da Dio, ma alcuna è da Dio immediatamente, come fu quella di Mosè e di Aronne ed oggi è quella del

Papa: alcuna è da Dio mediante la successione o elezione o altro titolo umano. Ed a quel testimonio di san Gio. Crisostomo sopra san Paolo, rispondo, che quel santo non dice che i Sacerdoti e Monaci sono obbligati per l'autorità di san Paolo obbedire a' principi secolari, ma a' suoi superiori, qualunque essi siano. Sebbene anco è vero che gli Ecclesiastici hanno da osservare quelle leggi civili che non sono contrarie alle Ecclesiastiche, e sono necessarie per il commercio che hanno gli Ecclesiastici coi laici: perchè, come scrive Papa Nicolò all'imperatore, nel corso delle cose temporali la Chiesa si serve delle leggi imperiali; tuttavia a questa osservanza delle leggi dei principi secolari, sono gli ecclesiastici obbligati quanto alla direzione, non quanto alla forza, cioè: *Vi rationis, non vi legis*. Come per esempio, se il principe temporale tassa il prezzo de' grani, sono obbligati gli Ecclesiastici a vendere e comprare a quel prezzo tassato: non perchè sianò obbligati a quella legge, ma perchè sono obbligati a vendere e comprare secondo il prezzo giusto: ed in quel luogo che la ragione detta che quello sia il giusto prezzo stato tassato dal principe. Ma se per sorte qualche Ecclesiastico non osserva quella legge, non per questo può esser chiamato in giudicio, nè punito dal principe laico, al quale non è soggetto; ma sebbene dal suo superiore Ecclesiastico.

AUTORE.

Laonde nell'antica legge sebbene i leviti ebbero un sommo sacerdote, cioè Aronne, tuttavia nelle cose temporali, e nelle cause e giudizi rimasero soggetti a Mosè loro principe temporale, come ben prova il Covarruvia.

RISPOSTA.

Mosè era sommo sacerdote insieme con Aronne ed era per divina straordinaria disposizione, maggiore dell'istesso Aronne. E se il Covarruvia dice il contrario, noi abbiamo a credere più alle Scritture ed a' santi Padri, che al Covarruvia, il quale in materia della giurisdizione si è mostrato sempre troppo parziale. Nel Salmo XVIII. si dice apertamente: *Mojyses et Aaron in sacerdotibus ejus, cioè, Mosè et Aronne erano sacerdoti*

di Dio. E nell'Esodo al cap. XL. offerisce Mosè a Dio l'incenso che era principal officio del sommo Pontefice. E nel Levitico al cap. VIII. consecrò Mosè come sommo sacerdote il suo fratello Aronne, et i figliuoli dell'istesso Aronne fece sacerdoti, ed offerse il sacrificio nella loro consecrazione. Onde Filone, Ebreo dottissimo nel terzo libro della vita di Mosè, nell'ultima parole dice, che Mosè fu pontefice, re e Profeta. E san Gregorio Nazianzeno in una orazione fatta avanti di Gregoro Nissenno dice, che Mosè era sacerdote dei sacerdoti, e principe de'principi: e sant' Agostino nella quistione 23. del Levitico, dice che ambidue cioè Mosè e Aronne erano sommi sacerdoti, ed il medesimo torna a dire nel trattato sopra del Salmo XXVIII. come anco san Girolamo nel primo libro contra Gioviano, e prima di tutti questi san Dionisio Areopagita nel cap. 5. della gerarchia Ecclesiastica. Sicché essendo Mosè sommo sacerdote, non è maraviglia, se i leviti, che erano gli Ecclesiastici di quel tempo gli erano soggetti come a proprio loro giudice e capo.

AUTORE.

E nella primitiva Chiesa non fu la distinzione del foro; perciocchè Giustiniano imperatore fu il primo il quale a petizione del Vescovo di Costantinopoli concesse agli Ecclesiastici, che nelle cause civili potessero esser giudicati dal loro Prelato, ipso tamen non impedito, nel qual caso e ne' delitti criminali lascia che gli Ecclesiastici siano soggetti al principe ed a' ministri del principe temporale, come chiaramente si legge nella novella costituzione 83. di Giustiniano imperatore.

RISPOSTA.

Io trovo tutto il contrario nella Scrittura e nei sacri concilii; perchè nel tempo della primitiva Chiesa san Paolo dimostra che il Vescovo aveva il suo tribunale, e giudicava i suoi sudditi Ecclesiastici, come si vede in quelle parole nel v. cap. della prima epistola a Timoteo Vescovo di Efeso: *Adversus Presbyterum accusationem non recipere, nisi sub duobus vel tribus testibus*: cioè, non ammettere nel tuo tribunale l'accusa contra di un prete, se non sia provata con due o tre testimoni. E nel concilio generale Calcedonense, che fu celebrato prima che Giustiniano fosse nato nel canone 9. si legge così: *Si clericus, adversus clericum, habet negotium, non relin-*

quat Episcopum suum, et ad secularia judicia non recurrat. Cioè che i chierici nelle loro liti non debbono ricorrere a' giudici secolari avendo il proprio Vescovo per giudice. Come dunque dice questo nuovo Teologo, che nella primitiva Chiesa non ci era distinzione di foro e che Giustiniano fu il primo a permettere che gli Ecclesiastici fossero giudicati da' loro Prelati? Ma che diremo, che non solo il concilio Calcedonense, ma anco l'Agatese nel can. 32. dice: *Clericus nec quemquam præsumat apud secularem iudicem Episcopo non permittente, pulsare. Et si pulsatus fuerit non respondeat, nec proponat, nec audeat criminalenegotium in iudicio seculari proponere.* Ed il concilio terzo Cartaginese, ancora più antico e circa centotrenta anni prima del tempo di Giustiniano, nel can. 9. *Item placuit, quisquis Episcoporum Presbyterorum, Diaconorum, seu clericorum, si derelicto Ecclesiastico iudicio, publicis iudiciis purgari voluerit, etiam si pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat et hoc in criminali actione: in civili vero perdat quod evicit, etc.* Ed il concilio Milevitano, similmente antichissimo come il Cartaginese nel can. 19. dice così: *Placuit, ut quicumque ab imperatore cognitionem iudiciorum publicorum petierit, honore proprio privetur.* Ecco quanto sia falso che prima del tempo di Giustiniano non ci fosse distinzione di foro. Ma perchè Giustiniano si usurpò grande autorità in voler giudicar le cause degli Ecclesiastici, però Menna patriarca di Costantinopoli domandò all'imperatore, che almeno lasciasse a' vescovi la cognizione delle cause civili, e l'imperatore lo concesse. E che ciò sia vero, che Giustiniano si usurpasse troppa autorità, si vede chiaro, perchè non solo s'intromise a far legge sopra del clero in cose temporali, ma anco in cose spirituali, come vedrà chi vorrà leggere il titolo: *De sanctissimis Episcopis*; e l'altro, *De sacrosanctis Ecclesiis*. E molto più chiaro il Nomocanone di Fozio: e nondimeno tutti li Teologi e canonisti, eziandio l'istesso Covarruvia insegnano, che il giudizio delle cose spirituali, *Iure divino*, tocca solo a' Vescovi, ed al sommo Pontefice, come supremo giudice. Onde non solo prima di Giustiniano, ma anco dipoi, i sacri concilii proibiscono agli Ecclesiastici, che non si lascino giudicare da' giudici secolari, come si vede nel concilio Toletano terzo nel can. 13. ed altri concilii. Ed acciò veggia ognuno quanto poco fondamento si possa fare in

quella novella costituzione ottantesima terza (non ottantesima quinta mal citata dall'autore) di Giustiniano, si consideri, che l'istesso imperatore nell'istessa costituzione dice, che non può il giudice secolare punire un Ecclesiastico, se prima non sia spogliato dal Vescovo della dignità clericale. Ed usa quelle parole: *Prius hunc spoliari a Deo amabili Episcopo sacerdotali dignitate, et ita sub legum fieri manu.* Ora se l'Ecclesiastico non è sotto la mano delle leggi, cioè non è sottoposto alle leggi secolari, se primo non è dal Vescovo degradato come può dal giudice secolare esser giudicato, mentre ritiene la dignità clericale? E nell'istessa costituzione dice l'istesso imperatore, che le leggi imperiali non si sdegnano di seguitare i sacri canoni. Dunque avendo i sacri canoni ordinato che gli Ecclesiastici, siano giudicati da loro superiori Ecclesiastici, come si può osservare l'istessa costituzione che determina il contrario? Aggiungo per ultimo, che tanto è sembrata inconveniente questa determinazione di Giustiniano, che Federico secondo imperatore revocò la suddetta legge di Giustiniano, e tutte le altre che sono contra la libertà della Chiesa: che così leggiamo nella prima sua costituzione: *Sane infidelium quorundam, et injustorum adeo iniquitas abundavit, ut non dubitent contra Apostolicam disciplinam et sacros canones statuta sua confingere contra Ecclesiasticas personas, et Ecclesiasticam libertatem.* E più al basso: *Item statuimus, ut nullus Ecclesiasticam personam in criminali questione, vel civili trahere ad iudicium seculare præsumat, contra constitutiones imperiales, et canonicas sanctiones. Quod si fecerit actor a jure suo cadat et iudicatum non teneat, et iudex sit tunc iudicandi potestate privatus.* E molto prima di Federico l'imperatore Basilio annullò una legge di Niceforo imperatore contra la libertà Ecclesiastica, dicendo che da quella legge erano venute infinite calamità alla repubblica. Leggasi Balsamone sopra il Nomocanone di Fozio, dove dichiara il primo canone del Concilio primo, e secondo Costantinopolitano e questo basti quanto all'autorità di Giustiniano.

AUTORE.

Nè perchè Costantino magno imperatore essendogli presentati alcuni processi contro le

persone Ecclesiastiche dicesse quelle parole: Vos a nemine iudicari potestis, quia ad Dei iudicium reservamini, come scrive il Graziano cap. Futuram 12. q. 1. si cava da esse, che gli Ecclesiastici non siano soggetti al principe secolare. Poichè fu questo un eccesso di quell'imperatore di mostrarsi verso della Chiesa, e benigno, e pio: ma non già perchè così nel vero sentisse. Ponciossichè se quello che disse Costantino fosse vero, nè anco gli Ecclesiastici potrebbero esser giudicati da loro prelati, dicendo, ad Dei iudicium reservamini, il che sarebbe un gravissimo errore.

RISPOSTA.

Gran lode dà questo autore a Costantino, poichè per farlo benigno, et pio lo fa bugiardo, dicendo, non già perchè così nel vero sentisse. Ma acciò si veggia quanto degne di un pio imperatore siano le parole di Costantino, traduciamo per parola quello che scrive Rufino nel x. lib. dell'istoria Eccles. al. 2. cap. Disse Costantino a' Vescovi, Iddio vi ha costituiti Sacerdoti, e vi ha dato potestà di giudicare noi, e però noi da voi giustamente siamo giudicati; ma voi non potete esser giudicati dagli uomini. Per lo che aspettatte fra voi il giudicio del solo Dio, e serbate le vostre contese a quello esame: perchè voi ci siete dati da Dio, come dii, e non è conveniente, che l'uomo giudichi i dei, ma quel solo del quale è scritto, Dio siede nella sinagoga degli dei, etc. Dove è da notare, che siccome i principi secolari sono chiamati dei rispetto de' popoli, come più a basso vedremo, così i Sacerdoti sono dei rispetto de' laici, ancorchè siano principi, come qui dice Costantino, e da questo fondamento raccoglie benissimo questo grande imperatore, che i Sacerdoti possono giudicare gli imperatori, ma gli imperatori non possono giudicare i Sacerdoti. Se l'imperatore del mondo confessa di avere i Sacerdoti per dei, e non poterli giudicare, ma sebbene esser giudicato da loro: quanto più lo dovrebbe confessare con fatti et con parole il doge di Venezia? Nè da questo seguita, che i Sacerdoti non possano esser giudicati da' loro Prelati, anzi seguita il contrario, perchè il superiore sempre giudica in nome di Dio, dal quale ha la potestà; anzi Dio istesso giudica per mezzo del suo ministro. E così quando il Vescovo giudica un Ecclesiastico inferiore,

o il Papa giudica un Vescovo Dio è quella che giudica per suo servo. Così dunque dice Costantino, che i Vescovi, che sono dei rispetto de' laici, non possono esser giudicati dai laici, che sono uomini, e non dei rispetto a' Sacerdoti. Ma che Dio solo ha da giudicare i Vescovi, il che s'entende per mezzo del suo vicario. Come anco i principi secolari, che sono dei rispetto agli uomini privati non possono esser giudicati dagli uomini privati, ma solamente da Dio per mezzo del suo Vicario che è il Sacerdote, il quale per questo si chiama Dio, rispetto del principe secolare, e così disse Dio a Mosè, *Feci te, Deum Pharaonis*, ti ho fatto Dio del re Faraone, acciò lo giudichi e lo castighi. E che sia vero che Costantino credeva che il Papa potesse giudicare i Vescovi: si vide nella causa di Ceciliano Vescovo di Cartagine, che essendo accusato da Donatisti, Costantino non ebbe ardire di giudicarlo, ma lo mandò a Papa Melchiate a Roma, e sebbene all'ultimo anco esse Costantino giudicò l'istessa causa, lo fece per confondere i Donatisti, e con animo di domandare perdono a' Vescovi di essersi intromesso per necessità in quella causa, come scrivono Ottato Milevitano nel 4. lib. contra Parmeniano, e sant'Agostino nell'epist. 48. e nell'epist. 162. ed altre molte.

AUTORE.

Sono dunque tutti gli Ecclesiastici, ed i secolari di iure divino, soggetti al principe secolare. Omnis anima potestatis sublimioribus subdita sit. E la ragione si è, perchè siccome niuno è eccettuato dall'ubbidienza che deve a Dio, così niuno è eccettuato dalla ubbidienza, che si deve al principe; perchè come soggiunge l'Apostolo: Omnis potestas a Deo est. Loonde dal Profeta Davide re ed i principi secolari sono chiamati dñi, Deus stetit in synagoga deorum in medio autem deos iudicat. Perciochè come spiegò il re Giosafat nel lib. II del Paralip. cap. XIX. i giudici secolari, non hominum sed Dei iudicia exercent. Questo istesso luogo, de' principi secolari parlando, cita Cristo in san Giovanni nel cap. X. E conferma che a loro convenga il nome di dei. Si illos dixit deos ad quos sermo Dei factus est, come dottamente nota il card. Bellarmino al cap. 3. del libro, che scrive de laicis,

RISPOSTA.

Se si conchiudesse il contrario, cioè, non sono dunque gli Ecclesiastici, nè i secolari *De iure divino*, soggetti al principe secolare: ma i secolari *De iure humano*, gli Ecclesiastici *Nullò iure*, la conclusione si dedurrebbe bene dalle cose dette di sopra: perchè abbiamo dimostrato, che i principi sono diventati superiori di questo e di quel popolo per titolo umano, non per titolo divino. E se questo non è vero, mostri l'avversario qualche luogo della Scrittura, dal qual si raccogga, che i signori Veneziani siano padroni di Padova, di Verona ed altre simili città: e se si litigasse del regno di Cipro qual titolo allegherebbero i Veneziani? forse qualche passo della Scrittura? Certo che non allegherebbero altro che titolo di donazione, e di antico possesso, e simili cose umane. E se non possono provare il titolo di ragione divina sopra dei laici di Padova, o di Cipro, quando lo mostreranno sopra de' chierici? Ma io vo' più oltre, e dico, che *De iure divino*, tutti i laici eziandio i principi sono sottoposti a' Sacerdoti, e pel medesimo *Jus divino* i Sacerdoti non sono sottoposti a' principi laici: come poco avanti confessò Costantino imperatore. Perchè secondo la Scrittura sacra, che è il *Jus divino* positivo, i Sacerdoti sono pastori, ed i laici, ancorchè principi sono pecore: i Sacerdoti sono padri ed i laici sono figliuoli; e secondo il lume naturale, che è il *Jus divino* naturale, la pecora è soggetta al pastore, ed il pastore non è soggetto alla pecora: il figliuolo è soggetto al padre, ed il padre non è soggetto al figliuolo. E bellissima è la comparazione, che fa s. Gregorio Nazianzeno nell'orazione *Ad populum timore percussum et principem irascentem*, fra la potestà Ecclesiastica e secolare: la quale è seguita comunemente da' sacri Teologi, ed è che siccome nell'uomo vi è la ragione e la carne, che insieme unite compongono l'uomo: così nella santa Chiesa vi è la potestà Ecclesiastica, o vogliamo dire spirituale, e la potestà secolare, e temporale, e tutte due compongono il corpo mistico della Chiesa. E siccome nell'uomo la ragione è superiore alla carne, e la carne non è superiore alla ragione, se non quando gli si ribella: e la ragione indirizza e regge e comanda alla carne, e talvolta la castiga con digiuni e vigilie: ma la carne non indirizza,

nè regge, nè comanda, nè punisce la ragione: così la potestà spirituale è superiore alla secolare, e però la può e deve drizzare e reggere, e comandare e punirla, quando si porta male; ma la potestà secolare non è superiore alla spirituale, nè la può drizzare, nè reggere, nè gli può comandare, nè punirla, se non di fatto per ribellione e tirannide, come hanno fatto talvolta i principi gentili o eretici. All'autorità di san Paolo già si è risposto di sopra, ed è vero, che ogni potestà è da Dio ma immediatamente o mediatamente: e siccome nessuno è eccettuato dall'obbedienza che deve a Dio, così nessuno è eccettuato dall'obbedienza che deve al principe, quando è suddito di quel principe e nelle cose nelle quali gli è suddito. Ed anco vero che il principe tiene il luogo di Dio, e però se gli deve obbedire come a Dio, in quelle cose che appartengono alla sua potestà, come dice san Paolo nell'epistola agli Efesi, nell'ultimo capitolo: *Servi, obedite dominis carnalibus sicut Christo*. Ed il Card. Bellarmino, quando scrisse, che i principi secolari sono chiamati dei nella Scrittura, lo fece per confondere gli eretici Anabattisti, i quali insegnano, che nella chiesa di Dio, non ci hanno da essere principi secolari, nè tribunali, nè giudizi, nè simili ordini politici. Ed il medesimo autore, siccome ha detto, che i principi secolari, rispetto de' sudditi loro sono dei; così ha detto, che i Sacerdoti sono dei rispetto de' principi secolari, veggasi il settimo capitolo del primo libro *De summo Pontifice*, ed altri luoghi simili: e però se l'autore volesse imitare il Card. Bellarmino, dovrebbe servirsi della sua dottrina contro gli eretici, e non contra la Chiesa, cavando come ragno il veleno da quei fiori da' quali le api cavano il mele.

AUTORE.

Segue l'Apostolo, e dice: Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Ecco l'autorità che hanno i principi secolari di far leggi in ogni materia, e che obbligano ogni persona, conforme a quello che si legge ne' Proverbi di Salomone, dove parlando Iddio dice: Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt: Quindi è che i Cristianissimi imperatori Giustiniano e Teodosio nel codice hanno fatto molte leggi appartenenti alle persone Ecclesiastiche, ed a' beni e disciplina Ec-

clesiastica, sotto i titoli De Episcopis et clericis de sacrosanctis ecclesiis, etc. A queste leggi comanda l'Apostolo che si ubbidisca, e non si faccia resistenza; poichè quelli che faranno una tal resistenza, ipsi sibi damnationem acquirunt, cioè fanno peccato mortale, nel quale se morissero sarebbero all'eterno fiamme dell'inferno condannati.

RISPOSTA.

Mirabile è la logica di quest'uomo che sa cavare conclusioni da luoghi, dove non sono. E quando disse mai l'Apostolo, che i principi secolari possano far leggi in ogni materia, e che obbligino ogni persona? Dunque potranno i principi secolari far legge del modo di dir la messa e l'ufficio divino ed obbligare i laici a dir messa e far voto di castità; ed obbligare i preti a prender moglie ed in cambio del Breviario portar la spada, e tutti saranno obbligati ad obbedire, poichè hanno autorità di far leggi in ogni materia, e che obbligino ogni persona. E quando i principi infedeli facevano legge, che tutti rinnegassero Cristo, e sacrificassero agli idoli, erano obbligati i cristiani sotto pena di peccato mortale ad obbedire, perchè quando san Paolo comandava che si obbedisse a' principi, tutti i principi erano infedeli, e secondo la dottrina di questo nuovo interprete, dal comandamento di san Paolo si cava, che i principi secolari hanno autorità di far leggi, in ogni materia, e che obbligino ogni persona. Non ti accorgi quanti errori nascono dalle tue parole? e pure aggiungi, che questo è conforme a quello che dice Salomone ne' Proverbi, e non vedi che Salomone dice tutto il contrario. Perchè mentre introduce la Sapienza divina, che dice: *Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt*, dimostra chiaramente, che solo le leggi giuste vengono dalla Sapienza divina, e le altre che talvolta fanno i principi, in cose che a loro non toccano, o sopra di persone a loro non soggette, o altrimenti ingiuste, le fanno da se stessi, e non sono approvate da Dio. Ed a quello che aggiungi, che Giustiniano e Teodosio hanno fatto leggi appartenenti a persone Ecclesiastiche, ed a' beni e disciplina Ecclesiastica già si è risposto, che in questo hanno eccesso i termini della loro potestà, e quando dici a queste leggi comanda l'Apostolo che si obbedisca, dici una gran-

dissima evidente falsità. Perché l'Apostolo parla in universale, che i sudditi obbediscano a superiori, e quando poco appresso adduce l'esempio de' principi secolari, parla dei principi, che allora erano infedeli, e però non si può intendere che l'Apostolo voglia che i cristiani obbediscano a tali principi, parlando di leggi appartenenti al culto divino, o alla disciplina della Chiesa, ma solo di leggi civili e di cose temporali alle quali leggi bisognava che i cristiani obbedissero almeno per non scandalizzare, e per serbare la pace ed unione, ed acciò non credessero i Gentili, che la legge cristiana fosse contraria al governo politico.

AUTORE.

In oltre comanda l'Apostolo che si paghi al principe da tutti il tributo, perchè chi lo paga al principe lo paga a Dio. Cui tributum tributum: sunt enim ministri Dei ad tributa. Il qual luogo spiegando l'Angelico dottore san Tommaso d'Aquino, maestro di tutti i Teologi, unico Sole della cattolica scuola dice, che se i chierici sono liberi dal tributo, ciò hanno, non come alcuno si pensa de jure divino, ma ex privilegio principum, e parla de' principi secolari. Finalmente concludo con san Paolo dell'autorità del principe: Non enim sine causa gladium portat. Ecco l'autorità del principe secolare di punire poena sanguinis. La quale non avendo da Dio i Prelati Ecclesiastici, avendo i chierici malfattori degradato, e dichiarato inabile del grado clericale, non passano più oltre. Ma acciocchè siano con la morte castigati tradunt eos brachio seculari. E perchè alcuno non pensasse che le parole sue fossero di consiglio e non di precetto per stabilire il tutto, afferma l'Apostolo: Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Si che siamo obbligati in coscienza di obbedire al principe secolare, in tutte quelle cose che di sopra abbiamo detto, ammaestrati dall'Apostolo san Paolo.

RISPOSTA.

In queste parole bisogna prima notare, che l'autore si finge le Scritture o le corrompe come gli piace: perchè in san Paolo non si trova quella sentenza: Sunt enim ministri

Dei ad tributa, nè anco quell'altra: Dei enim minister est ad vindictam. E sebbene di questa ultima ci sia il senso: tuttavia non è lecito citando le parole della Scrittura che sono parole di Dio, mutarle o alterarle e massime quando non ci è manco il senso, come in quella: Sunt enim ministri Dei ad tributa: perchè s. Paolo non dice che i principi sono ministri di Dio per ricevere i tributi, ma per procurare la pubblica quiete, che così espongono san Crisostomo e gli altri santi quelle parole: Ministri enim Dei sunt, id hoc ipsum servientes. Nè san Tommaso, nel quale l'autore si fonda, dice il contrario: perchè dice, che il tributo è come un salario che si dà a' principi per la fatica che fanno in governare i popoli: e certo è, che il salario non si dà a Dio, e però non sono i principi ministri di Dio per ricevere i tributi, ma per governare i popoli. Onde quando s. Tommaso dice: Hoc ipsum, id est pro ipso, non significa pro Deo, ma Pro recipiendo tributo servientes: dove si è ingannato l'autore. Quanto poi a quello, che questo autore allega san Tommaso, per provare che gli Ecclesiastici sono stati liberati da pagare i tributi per privilegio de' principi. Questo veramente lo dice san Tommaso, ed è conforme all'istorie, come diremo più a basso, ma non dice san Tommaso quello che l'autore pare che gli impone, che non abbiano questo privilegio anco De jure divino, anzi tutto il contrario, perchè san Tommaso dice, che i principi co' suoi privilegi hanno liberati gli Ecclesiastici dal tributo, perchè ciò era conforme all'equità naturale, volendo dire, che i principi hanno in questo confermato il Jus naturale, che pure è divino. Quanto all'ultimo che questo autore nega che la Chiesa abbia potestà di punire con la pena della morte, non so dove abbia letto tal cosa, se non appresso gli eretici Valdenses ed Hussiti, Marsilio da Padova ed altri simili, che negavano la Chiesa avere l'una e l'altra spada. Vero è, che la Chiesa non adopra la spada materiale, nè punisce non pena di morte i delinquenti, non perchè non possa, ma perchè non le pare conveniente alla mansuetudine Ecclesiastica; e però rilascia simili delinquenti alla giustizia secolare. Ascolta quello che dice san Bernardo nel 17. lib. De consideratione, scrivendo ad Eugenio Papa: Uterque ergo Ecclesia, et spiritualis scilicet gladius et materialis, sed et quidem pro Ecclesia, ille vero, et ab Ecclesia exer-

RISPOSTA.

endus est. Ille Sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum Sacerdotis, et jussum imperatoris: cioè l'una e l'altra spada, spirituale e materiale è della Chiesa, ma la spirituale l'esercita la Chiesa per mano del Sacerdote, la materiale per mano del soldato, ma al cenno del Sacerdote e comandamento dell'imperatore. E questa dottrina di s. Bernardo ha dipoi autenticata Papa Bonifacio nell'Estravagante Unam sanctam de majorit. et obediens. finisce l'autore con dire, che san Paolo quando dice che si ha da obbedire a' principi, non dà consiglio, ma precetto: il che è vero, ma s'intende, come si è detto di sopra che si ha da obbedire al principe da quelli che gli sono soggetti per giusto titolo, ed in quelle cose alle quali si estende la loro autorità, d'onde ne seguita, che al principe secolare non sono obbligati ad obbedire gli Ecclesiastici, perchè sono esenti: ma solo i laici, e questo in cose civili, e che non sono contra Dio. Dal che si può vedere quanto offenda Dio oggi la repubblica di Venezia, che non solo carcerava gli Ecclesiastici, ma costringe per forza così gli Ecclesiastici come i laici a non osservare l'interdetto del sommo Pontefice, essendo questa cosa puramente spirituale ed Ecclesiastica.

SECONDA PROPOSIZIONE DELL'AUTORE

Cristo nostro Salvatore sebbene come Figliuolo di Dio uguale al Padre, est Rex regum et Dominus dominantium tuttavolta essendo vestito della nostra spoglia mortale, si avanti la sua morte, come dopo la sua santissima risurrezione, non esercitò la potestà di principe temporale. Non ebbe regno temporale, come disse a Pilato. Rex est tu? tu dicis rispose. Ma avverti, che sebbene son re, tuttavolta Regnum meum non est de hoc mundo, cioè temporale. Loonde quando quei popoli che furono da lui miracolosamente saziati con cinque pani e due pesci volevano farlo re, a fugit ne raperent et facerent ipsum regem. Non volle giudicare alcuno: onde rispose a quelli che volevano che ci sentenziasse in una loro controversia, Quis me constituit iudicem super vos? Anzi conobbe Pilato ministro di Cesare per suo giudice. Non haberes in me potestatem, nisi tibi data esset desuper, come nota san Tommaso nell'epistola a' Romani.

Questa seconda proposizione non ha che fare co' negozi presenti, ne quali non si tratta de' regni temporali, ma di cose Ecclesiastiche: e solo serve a mostrare il mal animo, e gli errori dell'autore. Dico dunque, che è vero che Cristo in quanto uomo mortale, non esercitò in questo mondo la potestà di principe temporale, perchè venne, come esso disse, per patire, per servire, per insegnare al mondo il dispregio della roba, e degli onori, e con esempio d'umiltà ed obbedienza, mostrare a superbi, e disobbedienti la via del paradiso. Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam suam redemptionem pro multis. Matth. xx. Filius hominis non habet ubi caput suum reclinet. Lucae xix. Discite a me, quia mitis sum et humilis corde. Matth. xi. Scitis gratiam Domini nostri Jesus Christi, qui propter nos egenus factus est, cum esset dives. I. Corinth. x. Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Philipp. ii. Ma doveva l'autore aggiungere, che Cristo eziandio in quanto uomo, poteva avesse voluto, pigliare il dominio delle cose temporali tutte, e farsi re imperatore, come più gli fosse piaciuto, perchè come dice san Giovanni al cap. xi. Omnia dedit ei Pater in manus. E san Paolo nel primo capo dell'epistola agli Ebrei, dice: Quem constituit heredem universorum. Doveva anco non dire, che Cristo dopo la risurrezione non abbia esercitata potestà di principe temporale, senza aggiungere, che Cristo dopo la risurrezione governa tutto il mondo eziandio in quanto uomo, non come principe temporale, ma come principe eterno superiore a tutti i principi temporali, come dice san Giovanni nel principio dell'Apocalisse: Qui est Primogenitus mortuorum et Princeps regum terrarum. Ed esso stesso: Data est mihi omnis potestas in celo et in terra. Matth. xxviii. La quale potestà non è propriamente temporale, perchè è eterna, ma tuttavia è sopra tutte le cose temporali ed eterne. Ma che Cristo abbia riconosciuto Pilato per giudice, questo non si può dire, se non con errore. Perchè Cristo ancora in quanto uomo, era sommo Pontefice con potestà di eccellenza, anzi era capo degli uomini e degli Angeli: onde non aveva superiore in terra, nè poteva da nessuno esser giudicato de jure, ma sebbene de facto, quando esso

così permetteva. E questo significa l'Apostolo quando dice: *Humiliavit semetipsum. Philipp. II.* Onde a quelle parole: *Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper.* Nelle quali pare che Cristo riconosce Pilato per giudice datogli da Dio, si risponde, che in quel luogo per potestà s'intende permissione; ed è il senso di quel luogo che Pilato non avrebbe potuto far niente contra Cristo, se Dio non l'avesse permesso: come anco s'intende quell'altro luogo: *Hec est hora vestra et potestas tenebrarum. Luc. XII.* E questa è la risposta de' santi Padri Crisostomo e Cirillo i quali dimostrano il capitolo decimonono di s. Giovanni. Ma perchè san Tommaso sopra del capitolo XIII. dell'epistola ad Romanos, intende quel luogo di san Giovanni della potestà che hanno i principi da Dio, diciamo che la potestà di Pilato come ministro di Cesare era da Dio, dal quale discende ogni legittima potestà. Ma che quella potestà si estendesse sopra di Cristo, nasceva dall'ignoranza di Pilato, il quale non sapeva la dignità di Cristo, e lo giudicò come una persona privata di quel paese, del quale egli era governatore: come se oggi fosse presentato al giudice secolare un prete sotto nome di laico ed in abito di laico, lo potrebbe giudicare con la potestà con la quale giudica gli altri laici: ma non per questo seguita, che i prefi siano sottoposti al giudizio de' laici, nè Cristo fosse sottoposto al giudizio di Pilato.

AUTORE.

Finalmente comandò che il tributo si pagasse al principe secolare, cioè Cesare: *Reddite que sunt Cesaris Cesaris.* Alcuni s'oppongono a questa proposizione con dire, che sebbene Cristo pagò il tributo a Cesare per sé e s. Pietro, tutta volta disse che non era obbligato a pagarlo: Numquid filii debent solvere tributum? Nel che mostro l'autorità di principe temporale, il quale è essente dal tributo. A questo dubbio si risponde, che quelli del paese come dicono alcuni dottori, chiamati col nome di figli, non erano obbligati a pagare quel tributo, ed essendo egli del paese e san Pietro ancora affermò che non erano obbligati. O per dir meglio volle accennare la sua santissima divinità, e dire, che come figliuolo di Dio non era obbligato a pagare il tributo. Ma perchè il rendere questa ragione era troppo alto e pro-

fondo sacramento, del quale erano incapaci quegli esattori del principe, disse: Sed ne scandalizentur. Dove si vede quanto conto fece il Salvatore di non scandalizzare i ministri dei principi secolari, con allegare una vera e reale, ma non da loro intesa esenzione.

RISPOSTA.

Che Cristo comandasse che si pagasse il tributo a Cesare, è vero: ma non è a proposito: poichè nessuno nega che si deva pagare a' principi il tributo da quelli che sono obbligati, come dice san Paolo: *Reddite omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal, vectigal, etc. Rom. XIII.* Ma quanto al tributo che pagò Cristo per sé e per san Pietro, pare che ti sia piaciuta l'eresia di Marsilio di Padova, il quale disse, che Cristo pagò il tributo *N condescensione, sed necessitate coactus.* La quale eresia fu condannata da Papa Giovanni XXII. nella Estravagante *Licet*, come riferisce il card. Turrecremata nella Somma de *Ecclesia*. lib. IV. p. 2 cap. 37. Perchè non allegli altra esenzione a provare che Cristo non fosse obbligato a pagare quel tributo, se non perchè era del paese, e quei del paese erano chiamati col nome di *Filii*: e perchè aveva la divinità secondo la quale era Figlio di Dio e come Figliuolo di Dio non era obbligato. La prima ragione è del tutto frivola e vana: perchè non solo quei del paese non erano esenti, ma essi soli erano obbligati a pagar quel tributo, come si vede dall'Esodo al cap. xxx. dove fu imposto tributo a tutti i figliuoli d'Israele, che ognuno pagasse un mezzo siclo, che sono due dramme: e questo tributo poi se lo pigliarono i Romani, come scrive Giuseppe nel VII. libro *De bello Judaico* cap. 26. La seconda ragione fa Cristo esente in quanto Dio, non in quanto uomo, e però in quanto uomo secondo te era obbligato: e questo è quello che diceva Marsilio da Padova. Il medesimo si raccoglie dal tuo discorso, perchè tu vuoi provare, che Cristo non fu principe temporale, e per provarlo adduci per ultima, e principal ragione che Cristo comandò che si pagasse il tributo al principe secolare. La qual ragione non ha forza nessuna, se tu non aggiungi che Cristo pagò il tributo. E perchè qui consiste la forza della tua ragione, però fai l'obbiezione contro di te stesso, dicendo che alcuni s'oppongono con dire, che Cristo non era obbligato

a pagare il tributo, ma lo pagò per non escandalizzare gli esattori del tributo. Ora io ti dimando: Cristo come uomo era obbligato o non era obbligato a pagare il tributo? Se dici che era obbligato, ti dichiaro compagno di Marsilio condannato per eretico; se dici che non era obbligato, confessi che la tua ragione non ha forza veruna e non parli a proposito. La verità è che Cristo eziandio come uomo, ed anco gli Apostoli non erano obbligati a pagare quel tributo; perchè Cristo come uomo, non era persona umana, ma divina, nè era Figliuolo adottivo, ma naturale di Dio, che è re sopra tutti i re, e però non era obbligato pagare il tributo a nessun re. E perchè quando un principe non è obbligato pagare, nemmeno la sua famiglia è obbligata pagare, però ne anco gli Apostoli che erano la famiglia di Cristo, erano obbligati pagare: e da questo raccolgono s. Girolamo in cap. XVII. *Matthæi*, e san Agostino nel primo libro delle *Questione Evangeliche* q. 23. che i chierici non sono obbligati pagare tributi a' principi secolari, perchè sono della famiglia di Cristo e per onor di Cristo sono esenti. Tralascio di riferire il resto delle tue parole intorno a questa seconda proposizione, perchè sono cose leggieri, e non hanno bisogno di risposta, non essendo contro di noi.

TERZA PROPOSIZIONE DELL'AUTORE.

Non avendo il Signor nostro Gesù Cristo esercitato l'autorità di principe temporale, non à il dovere di dire, che questa autorità abbia lasciata a san Pietro ed a' suoi successori, i quali sono suoi vicarii, atteso che il vicario, non è da più del suo principale. Onde ben dicono il Soto nel lib. IV. delle *Sentenze*, trattando di questa materia ed il Card. Bellarmino de *Auctoritate papæ*, che si maravigliano de canonisti, che abbiano avuto ardire senza alcuna ragione, o autorità del nuovo Testamento, di affermare, che *Papa est dominus totius orbis directe in temporalibus: doctrina nel vero scandalosa, e poco fondata. So bene che alcuni citano oltre i canonisti i quali come leggi umane in concorrenza delle divine, non possono avere uguale autorità dico, citano san Tommaso d'Aquino de regimine Principum, che nel cap. 10. e 19. di quel libro dice, che il sommo Pontefice Est Dominus totius orbis in temporalibus et spiritualibus: ma quel libro non è di san Tommaso, come ben*

dimostra il Card. Bellarmino nel libro *De potestate Papæ, etc.*

RISPOSTA.

Questa terza proposizione è simile alla seconda; perchè non fa a proposito dell'intento principale dell'autore: e solo serve a dimostrare la mala volontà sua, e la poca sincerità in citare gli autori. Non fa a proposito, perchè l'intento suo è di mostrare che la sentenza di scomunica e d'interdetto fulminata da nostro signor papa Paolo V. sia nulla ed invalida, al che tanto vale il dire: *Papa non è re temporale del mondo, quanto se avesse detto il re di Francia non può mandare in galera nessuno, perchè non è Vescovo, perchè per fulminare sentenza di scomunica e d'interdetto, non si ricerca autorità regia e temporale ma pontificia, e spirituale: come per mandare in galera non è necessaria la potestà spirituale, bastando la temporale.* La poca sincerità nel citare gli autori si può vedere in quello che allega del Soto e del Bellarmino, perchè nè l'uno, nè l'altro usa quei termini immodesti di dire che si maravigliano de' canonisti, che abbiano avuto ardire senza alcuna ragione o autorità del nuovo Testamento di affermare, che *Papa est dominus totius orbis directe in temporalibus*, dottrina nel vero scandalosa e poco fondata. Non si troverà nei nostri scritti quella maraviglia che costui finge: nè meno che abbiamo detto, che sia dottrina scandalosa e senza nessuna ragione quella de' canonisti; anzi non abbiamo detto, che sia dei canonisti assolutamente: perchè sappiamo, che ancora i canonisti sono di diversi pareri, ed il Soto allega per sé Gio. Andea, ed il Bellarmino allega per la sua opinione il Turrecremata ed il Navarro, e poteva allegare Innocenzo IV. nel cap. *Nonit. de iudiciis*, e la Glossa nell'istesso luogo, dove pone la distinzione *Directe, vel indirecte*. E la differenza, che è fra questi autori non consiste in dare o torre al Papa la potestà suprema nelle cose temporali, perchè tutti lo concedono, eccetto gli eretici: ma consiste nel modo, perchè alcuni hanno creduto che il Papa abbia quella potestà in quel modo, che l'hanno i principi secolari: altri hanno avuto opinione, che la potestà del Papa propriamente ed in sé, sia spirituale, ma che per ordine alle cose spirituali possa metter